

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 19 del 21 settembre 2018

RIFORNIMENTI CON SCHEDA CARBURANTE DAL 1/7/2018

Il D. L. 28.06.2018, n. 79 ha differito **al 1.01.2019** l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per la cessione di carburanti per autotrazione effettuati **presso gli impianti stradali di distribuzione** per i soggetti passivi IVA (si vedano anche le nostre circolari n. 9/2018 e 15/2018).

Di conseguenza, si potranno ancora utilizzare, fino al 31.12.2018, **le schede carburante per documentare le spese e dedurre i costi sostenuti, nonché per la detrazione dell'IVA**, non essendo la fattura elettronica, fino a tale data, un documento ritenuto fiscalmente valido per attestare gli acquisti presso gli impianti stradali. Restano invece valide le fatture per gli acquisti di carburante effettuati con carte e buoni carburante (es. c.d. contratti di *netting*), purché il pagamento sia fatto con mezzi tracciati.

E' rimasto, tuttavia, **fissato all'1.07.2018** il termine dal quale, **ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA**, è necessario che **il relativo pagamento avvenga esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate o altro mezzo ritenuto idoneo**.

Sono validi strumenti di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;

b) quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo si ricordano:

- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Pertanto, la fattura elettronica sui carburanti sarà facoltativa fino al 31.12.2018 (per i gestori degli impianti stradali di distribuzione), mentre **resta in vigore dal 1.07.2018, per l'acquisto di carburante, l'obbligo del pagamento con mezzi diversi dal contante per la detrazione e la deduzione del costo**.

Invitiamo pertanto i gentili Clienti a trascrivere nella scheda carburante dal 1.07.2018 **solo ed esclusivamente gli importi relativi a rifornimenti pagati con mezzi diversi dal contante**, facendo quindi attenzione anche alla data del rifornimento.

Anche per gli acquisti effettuati presso **self-service** è necessario fare attenzione alla modalità di pagamento, conservando la documentazione necessaria per dimostrare di aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili.

Sarebbe buona abitudine, in questa fase, pinzare alla scheda carburante lo scontrino (o ricevuta) che attesta il pagamento con moneta elettronica (bancomat, carta di credito).

Lo Studio, in sede di registrazione della scheda carburante, **non verificherà la corrispondenza** dei dati indicati nella stessa con i documenti attestanti i pagamenti tracciati, presumendo che tutti gli importi trascritti sulla scheda carburante corrispondano ai soli pagamenti di carburante effettuati con strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Eventuali contestazioni future per la mancata coincidenza tra pagamento tracciabile e rifornimento riportato sulla scheda carburante saranno pertanto di esclusiva responsabilità del contribuente che dovrà documentare l'esistenza del pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI